

Bruxelles, 4 dicembre 2023
(OR. en)

16327/23

ENFOPOL 529
CRIMORG 203
COSI 241
JAI 1611

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
in data:	4 dicembre 2023
Destinatario:	Delegazioni
n. doc. prec.:	15327/23
Oggetto:	Conclusioni del Consiglio sulla via da seguire per la prevenzione della criminalità in Europa – Conclusioni del Consiglio (4 dicembre 2023)

Si allegano per le delegazioni le conclusioni del Consiglio sulla via da seguire per la prevenzione della criminalità in Europa, approvate dal Consiglio "Giustizia e affari interni" nella 3992^a sessione tenutasi il 4 dicembre 2023.

Conclusioni del Consiglio sulla via da seguire per la prevenzione della criminalità in Europa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

CONSAPEVOLE che la criminalità organizzata rappresenta una minaccia significativa per i cittadini, le imprese e le istituzioni statali dell'Europa, nonché per l'economia nel suo complesso, e richiede una risposta da parte dell'UE;

RILEVANDO che i comportamenti antisociali possono essere l'inizio di comportamenti criminali e che la criminalità comune può avere un legame diretto con la criminalità organizzata;

SOTTOLINEANDO che qualsiasi risposta alla criminalità dovrebbe adottare un approccio olistico e che la prevenzione della criminalità ne è parte integrante;

CONSAPEVOLE che la rete europea di prevenzione della criminalità (REPC) definisce la prevenzione della criminalità come "attività eticamente accettabili e basate su dati concreti volte a ridurre il rischio che si verifichino reati e relative conseguenze dannose con l'obiettivo ultimo di adoperarsi per migliorare la qualità della vita e la sicurezza degli individui, dei gruppi e delle comunità";

RILEVANDO che la prevenzione è già parte integrante della politica dell'UE in una serie di settori strategici specifici quali la criminalità organizzata, la criminalità informatica, la lotta alla radicalizzazione, la criminalità ambientale, gli stupefacenti, la tratta di esseri umani, gli abusi sessuali sui minori, la violenza domestica e le armi da fuoco;

CONSAPEVOLE che gli Stati membri si differenziano quanto a modelli di prevenzione applicati a livello locale, regionale e nazionale e che l'articolo 84 TFUE consente al Parlamento europeo e al Consiglio di stabilire misure per incentivare e sostenere l'azione degli Stati membri nel campo della prevenzione della criminalità, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri;

FACENDO RIFERIMENTO alla comunicazione del 2004 intitolata "Prevenzione della criminalità nell'Unione europea"¹, che sottolinea il ruolo chiave svolto dalle autorità regionali e locali (idealmente con il sostegno delle autorità nazionali) nella prevenzione della criminalità, nonché l'importanza della cooperazione a livello dell'UE per agevolare e fornire un sostegno rilevante a tale lotta, senza sostituire le politiche nazionali degli Stati membri;

TENENDO CONTO delle conclusioni del Consiglio del 2016 sull'approccio amministrativo per prevenire e contrastare la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità², in cui si sottolinea la necessità di sviluppare e migliorare l'approccio amministrativo volto a prevenire e contrastare la criminalità, in particolare la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità, si definiscono una serie di azioni che gli Stati membri, le agenzie dell'UE e la Commissione devono sviluppare ulteriormente e si evidenzia la necessità di cooperazione tra la rete europea di prevenzione della criminalità (REPC) e la rete europea sull'approccio amministrativo;

FACENDO RIFERIMENTO al programma di Stoccolma del 2009 (Consiglio europeo del 2010), che sottolinea che le misure preventive più efficaci sono quelle che prendono di mira i comportamenti che generano sentimenti di insicurezza, evidenzia che i cittadini dell'UE "hanno esperienze simili e soffrono in modo simile nel quotidiano per la criminalità e il conseguente senso d'insicurezza" (4.3.2) e riconosce i crescenti legami tra la criminalità locale e le forme più gravi di criminalità transnazionale³;

EVIDENZIANDO che il programma di Stoccolma prevede l'istituzione di un osservatorio per la prevenzione della criminalità (OCP) che dovrebbe includere o sostituire la REPC, con il compito (tra l'altro) di sostenere gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione nel processo di adozione di misure preventive e di scambio delle migliori prassi, tenendo conto nel contempo delle conclusioni della valutazione della Commissione del 2012⁴;

¹ Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo "Prevenzione della criminalità nell'Unione europea" (COM(2004) 165 final).

² Doc. 9935/16, del 9 giugno 2016.

³ 2010/C 115/01.

⁴ COM(2012) 717 final.

FACENDO RIFERIMENTO alla dichiarazione di Kyoto dell'UNODC (2021)⁵ "Promuovere la prevenzione del crimine, la giustizia penale e lo Stato di diritto", che sottolinea l'importanza di sviluppare, attuare e valutare strategie di prevenzione della criminalità, compresa la loro efficacia, che affrontino le cause, comprese le cause profonde, e i fattori di rischio che rendono diversi segmenti della società più vulnerabili alla criminalità, e condividano le migliori prassi per rafforzare la nostra capacità, istituire un'autorità centrale permanente a livello governativo responsabile dell'attuazione delle politiche di prevenzione della criminalità, nonché creare partenariati tra varie agenzie e coordinare le attività a livello locale mediante un piano d'azione;

TENENDO CONTO della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla strategia dell'UE per l'Unione della sicurezza (2020-2025)⁶, che definisce un approccio in materia di sicurezza esteso a tutta la società e in grado di rispondere in modo efficace e coordinato a minacce in rapida evoluzione, al fine di affrontare i rischi fisici e digitali in modo integrato nell'intero ecosistema dell'Unione della sicurezza;

RILEVANDO che, nella strategia per la lotta alla criminalità organizzata⁷, la Commissione mira a potenziare lo scambio di conoscenze e di migliori pratiche in materia di prevenzione della criminalità attraverso la rete europea di prevenzione della criminalità;

RILEVANDO che, secondo gli obiettivi della strategia pluriennale 2021-2025 della REPC⁸, il ruolo della rete non si limita allo scambio di informazioni, ma comprende anche la creazione e il sostegno di azioni efficaci a livello locale, nazionale e dell'UE nel settore della prevenzione della criminalità;

⁵ Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine, maggio 2021, dichiarazione di Kyoto "Promuovere la prevenzione del crimine, la giustizia penale e lo Stato di diritto: verso la realizzazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile".

⁶ COM(2020) 605 final.

⁷ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Strategia dell'UE per la lotta alla criminalità organizzata 2021-2025" (COM(2021) 170 final).

⁸ Strategia pluriennale 2021-2025 della REPC, adottata il 2 dicembre 2020.

TENENDO CONTO delle raccomandazioni e delle conclusioni della relazione di valutazione 2023 della rete europea di prevenzione della criminalità (REPC)⁹ elaborata dalla Commissione europea, che reputa fondamentale investire nelle politiche e negli strumenti di prevenzione della criminalità e ritiene che la REPC apporti un valore aggiunto all'UE in quanto offre l'accesso alle conoscenze sulla prevenzione della criminalità ai responsabili politici e agli operatori di tutta l'UE e facilita lo scambio di migliori pratiche tra responsabili politici e operatori di diversi Stati membri dell'UE;

RILEVANDO che la valutazione ha dimostrato che vi sono diversi fattori che impediscono alla rete di raggiungere il suo pieno potenziale, in particolare il mancato svolgimento di attività di sensibilizzazione da parte dei suoi membri nei confronti di responsabili politici e operatori, principalmente a livello locale, come anche la mancanza di orientamenti e sostegno sufficientemente mirati che rispondano alle esigenze specifiche dei pertinenti portatori di interessi e l'assenza di sinergie tra le attività della rete e altre iniziative preventive a livello dell'UE;

PRENDENDO ATTO del valore aggiunto che potrebbe essere apportato dagli obiettivi strategici orizzontali comuni per l'attuazione del piano d'azione operativo 2022 della piattaforma multidisciplinare europea di lotta alle minacce della criminalità (EMPACT)¹⁰; in particolare, l'obiettivo strategico orizzontale comune (CHSG) 7, "Prevenzione, sensibilizzazione e riduzione del danno, individuazione precoce e assistenza alle vittime", coordinato dalla REPC, e l'obiettivo strategico orizzontale comune (CHSG) 9 "Approccio amministrativo" coordinato dalla rete europea sull'approccio amministrativo come un modo complementare per prevenire e contrastare abusi dell'infrastruttura giuridica attraverso la cooperazione tra agenzie condividendo informazioni e adottando misure volte a creare ostacoli¹¹ al fine di evitare che tale infrastruttura giuridica sia utilizzata da criminali;

SOTTOLINEANDO la necessità di migliorare e formalizzare ulteriormente la cooperazione tra le autorità competenti a livello nazionale e dell'UE al fine di prevenire e combattere la criminalità organizzata, oltre alla cooperazione giudiziaria e fra le autorità di contrasto già in atto tra gli Stati membri;

CONCLUDE CHE È NECESSARIO MIGLIORARE IL FUNZIONAMENTO INTERNO DELLA RETE EUROPEA DI PREVENZIONE DELLA CRIMINALITÀ E MIGLIORARE ULTERIORMENTE LA PREVENZIONE DELLA CRIMINALITÀ A LIVELLO LOCALE, REGIONALE, NAZIONALE ED EUROPEO.

⁹ SWD(2023) 202 final.

¹⁰ Doc. 14378/22, Bruxelles, 7 novembre 2022.

¹¹ Definizione concordata dalla rete europea sull'approccio amministrativo l'8 novembre 2019.

INVITA GLI STATI MEMBRI A:

1. utilizzare in modo ottimale e migliorare la cooperazione con una partecipazione attiva alla rete europea sull'approccio amministrativo e alla rete europea di prevenzione della criminalità (REPC) rafforzando il ruolo dei rappresentanti nazionali e dei punti di contatto per contribuire all'obiettivo generale della REPC conformemente alla decisione 2009/902/GAI del Consiglio¹²;
2. esaminare lo sviluppo o l'aggiornamento di strategie nazionali di prevenzione della criminalità o di documenti correlati, al fine di rafforzare e sviluppare le attività di prevenzione della criminalità in tutta la società, non solo nel sistema giudiziario ma anche tra gli altri attori coinvolti, con l'obiettivo di garantire un approccio multidisciplinare e un coinvolgimento multipartecipativo, includendo nel contempo gli aspetti pertinenti dell'approccio amministrativo;
3. svolgere attività specifiche e specializzate nel settore della prevenzione della criminalità, al fine di:
 - a) supervisionare lo sviluppo e l'attuazione di strategie specifiche di prevenzione della criminalità e coordinare l'attuazione delle azioni dei pertinenti portatori di interessi a livello nazionale, regionale e locale, nonché delle organizzazioni della società civile attive in questo settore;
 - b) sostenere e sviluppare attività di prevenzione della criminalità a livello locale, regionale e nazionale utilizzando un approccio basato su dati concreti;
 - c) incoraggiare la partecipazione e la collaborazione di università, istituzioni o enti pubblici e privati e personalità accademiche di spicco nello sviluppo e nell'attuazione di attività e funzioni di prevenzione;

¹² Decisione 2009/902/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, che istituisce una rete europea di prevenzione della criminalità (REPC) e che abroga la decisione 2001/427/GAI (GU L 321 dell'8.12.2009, pag. 44); si veda in particolare l'articolo 6, paragrafo 5, in cui si afferma che "[o]gni rappresentante nazionale promuove le attività della rete a livello nazionale e locale e facilita la fornitura, l'aggiornamento e lo scambio di materiale relativo alla prevenzione della criminalità tra il relativo Stato membro e la rete." e l'articolo 6, paragrafo 6, in cui si afferma che "[i] punti di contatto assistono i rappresentanti nazionali nello scambio di informazioni e competenze sulla prevenzione della criminalità a livello nazionale nell'ambito della rete."

- d) rafforzare le funzioni dei punti focali in relazione alle attività di diverse reti e forum quali la REPC, la rete europea sull'approccio amministrativo, i consigli nazionali per la prevenzione della criminalità e in altri consessi¹³, al fine di migliorare il coordinamento delle reti di esperti in questo settore;

INVITA IL SEGRETARIATO DELLA RETE EUROPEA DI PREVENZIONE DELLA CRIMINALITÀ (REPC) A:

4. fornire ai rappresentanti nazionali e ai punti di contatto designati conformemente alla decisione del Consiglio relativa alla REPC il sostegno necessario per svolgere i loro compiti stabiliti nella decisione del Consiglio;
5. concentrare e allineare le proprie azioni alle priorità e alle esigenze degli Stati membri, tenendo conto delle pertinenti valutazioni delle minacce a livello nazionale nonché degli sviluppi a livello dell'UE;
6. approfondire la base di conoscenze comprovate per le misure di prevenzione della criminalità, valutando l'efficacia e l'impatto delle pertinenti misure di prevenzione e sostenendo gli Stati membri nell'attuazione di misure di prevenzione della criminalità collaudate ed efficaci;
7. approfondire i rapporti di lavoro nell'ambito dell'EMPACT, in particolare con i driver EMPACT e le agenzie dell'UE, al fine di contribuire attivamente all'integrazione della prevenzione della criminalità (anche in qualità di coordinatore degli obiettivi strategici orizzontali comuni (CHSG) 7 e 9);
8. agevolare il coordinamento e la comunicazione periodici degli esperti in materia di prevenzione dedicati provenienti dal mondo accademico, dalla società civile e dalle autorità locali, tramite i rappresentanti nazionali nella REPC e i rappresentanti nazionali nella rete europea sull'approccio amministrativo, al fine di facilitare lo scambio di conoscenze, migliori pratiche e competenze tra gli Stati membri per prevenire e combattere efficacemente la criminalità;
9. attuare un programma di formazione che risponda alle esigenze degli Stati membri nel settore della prevenzione della criminalità al fine di potenziare le capacità di questi ultimi di prevenire e contrastare efficacemente la criminalità, il monitoraggio e la valutazione delle misure attuate e l'importanza di sviluppare misure di prevenzione tra i cittadini, in particolare i giovani.

¹³ Come il Forum europeo per la sicurezza urbana (FESU).

INVITA LA COMMISSIONE EUROPEA A:

10. rafforzare il pilastro relativo alla prevenzione della strategia dell'UE contro la criminalità organizzata in sede di attuazione della strategia esistente e di revisione della strategia in futuro, in modo da sviluppare una strategia globale europea di prevenzione della criminalità;
11. garantire i fondi necessari per sostenere e rafforzare la funzione della REPC e della rete europea sull'approccio amministrativo quale polo per la prevenzione della criminalità in Europa, in grado di fornire consulenza e sostegno alle istituzioni e agli organi dell'UE e agli Stati membri nel settore della prevenzione della criminalità;
12. valutare ed esplorare una soluzione a lungo termine per il segretariato della REPC al fine di garantirne la sostenibilità e la stabilità, compresi il suo sviluppo come osservatorio per la prevenzione della criminalità (OPC) e l'ampliamento delle sue capacità al fine di:
 - a) raccogliere, analizzare e diffondere conoscenze sulla criminalità (comprese le statistiche) e sulla prevenzione della criminalità in settori strategici specifici nei diversi Stati membri, fornendo un quadro generale delle misure di prevenzione della criminalità nell'UE, comprese le tendenze emergenti;
 - b) sviluppare una serie comune di indicatori chiave della prevenzione della criminalità a livello dell'UE, con il sostegno della rete di punti di contatto in ciascun paese ai fini della raccolta dei dati;
 - c) fornire consulenza e sostegno agli Stati membri e alle istituzioni dell'UE nell'adozione e attuazione di misure preventive e nello scambio di buone pratiche;
13. agevolare una più stretta cooperazione tra la REPC e la rete europea sull'approccio amministrativo nonché altre organizzazioni pertinenti, come il Forum europeo per la sicurezza urbana (FESU) e le iniziative, i progetti e le reti dell'UE, al fine di combinare le conoscenze e creare sinergie nello sviluppo e nella diffusione delle conoscenze e delle migliori pratiche;

INVITA GLI STATI MEMBRI E LE AGENZIE PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI INTERNI A:

14. valutare la possibilità di ampliare le attività di formazione con le conoscenze raccolte dalla REPC e dalla rete europea sull'approccio amministrativo al fine di adattare le formazioni e lo studio di casi per gruppi multidisciplinari di professionisti che lavorano nella prevenzione della criminalità, utilizzando le capacità di CEPOL;
15. prendere in considerazione la possibilità di intensificare le attività di formazione nel settore della prevenzione della criminalità a sostegno dell'attuazione dell'obiettivo strategico orizzontale comune 7 "prevenzione e riduzione del danno, assistenza alle vittime, sensibilizzazione" e dell'obiettivo strategico orizzontale comune 9 "approccio amministrativo", delle strategie e dei piani d'azione di prevenzione della criminalità, basandosi tra l'altro sulla CEPOL, sulla REPC, sulla rete europea sull'approccio amministrativo e su EMPACT;
16. esaminare la possibilità di ampliare la gamma dei partner al di fuori della comunità delle autorità di contrasto al fine di aumentare l'aspetto multidisciplinare di EMPACT, rafforzando in tal modo le possibilità di attuare vari tipi di misure di prevenzione della criminalità.

INCARICA IL COSI, nell'ambito del suo mandato, di coordinare, sostenere, supervisionare, monitorare e valutare l'attuazione delle azioni di cui alle presenti conclusioni del Consiglio.

INVITA LA PRESIDENZA a riferire al Consiglio, o a un competente organo preparatorio del Consiglio, in merito ai progressi compiuti nell'attuazione delle azioni di cui alle presenti conclusioni del Consiglio, evidenziando nel contempo le lacune rimanenti.
